



Oggetto: Emendamenti alla proposta di legge – Camera dei Deputati – n. 1356 / 2019 - Proposte per affrontare la carenza di segretari comunali e le criticità delle loro condizioni lavorative

Da molti mesi segnaliamo ormai incessantemente all'Albo Nazionale dei Segretari, al Ministro dell'Interno, ai Sottosegretari di riferimento, ad Anci e Upi, la grave situazione in cui versa la categoria dei segretari comunali che assiste da tempo, ed in una condizione di frustrante impotenza, ad un processo di costante desertificazione. Tale condizione è riconducibile, da una parte alla mancata indizione dei concorsi per l'accesso alla carriera per 9 lunghi anni (dal 6 novembre 2009 data di indizione del Coa5, siamo arrivati solo a dicembre 2018 ad un nuovo bando che a novembre 2019 non ha visto l'avvio delle selezioni), ma anche ad una fuga sempre più massiccia dalla categoria da parte di chi, anche grazie alla competenza ed alla professionalità conquistate sul campo, cerca di trovare, con mobilità, comando o altre strade, una collocazione lavorativa meno usurante, isolata e colpita da continui interventi normativi ed organizzativi che ne hanno minato il trattamento economico e giuridico¹.

Solo da poche settimane però la politica sembra essersi accorta della grave carenza e del ruolo nevralgico e strategico del segretario nel sistema delle Autonomie, a tal punto (!) da poter essere sostituito da avvocati o commercialisti o con altre figure individuate senza alcun percorso selettivo. È solo il caso di rammentare che l'accrescimento della professionalità dei segretari comunali e provinciali, oltre che da una formazione ed autoformazione continua, scaturisce anche dall'inserimento in carriera in enti di piccolissime dimensioni, per poi progressivamente progredire in enti di sempre maggiore complessità.

¹A titolo esemplificativo si invita ad esaminare: l'abrogazione dei compensi per diritti di rogito, voce del trattamento economico dei segretari in forza di CCNL, e soppressi negli enti con i dirigenti in forza dell'art.10 del d.l. n.90/2014; la disciplina del galleggiamento anch'essa prevista dai CCNL 2001 (art.41), in forza dell'art.4, comma 26, e ridimensionata dalla legge n.183/2011; gli interventi in tema di classificazione delle convenzioni di segreteria con Circolare del Ministero dell'Interno, DAIT, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. N. 485 – E – (P) del 24 marzo 2015, svilendo unilateralmente la disciplina del CCNL (art.31 CCNL 2001) che recepiva quella previgente alla suddetta circolare e risalenti al d.P.R. n.465/1997 e delibera Agenzia n.90/2000; la circolare 486-E/2015 che disattende CCNL senza alcuna base normativa per i segreteria neo iscritti in fascia B.



Con il precipuo obiettivo di contrastare queste ipotesi azzardate ed originali , in palese contrasto con le norme costituzionali, con particolare riferimento all'indipendenza professionale scaturente dallo status giuridico, continuiamo ad elaborare proposte e soluzioni, tutte legittime e percorribili, che avrebbero consentito già da mesi di fronteggiare la grave carenza, auspicando di poter trovare nei nostri interlocutori sensibilità ed attenzione . Le soluzioni proposte non sono rivolte solo a garantire ai segretari di poter operare nel modo migliore, ma anche a sostenere il sistema delle autonomie locali che abbiamo la presunzione di conoscere con competenza.

Infine, essendo evidente che la ratio che sottende tutte le varie proposte che fioriscono quotidianamente è invece quella di abolire la categoria per avere mano libera nella scelta del segretario comunale (o di un qualsiasi prestanome si voglia collocare al suo posto), allora è meglio precisare che la categoria non intende necessariamente asserragliarsi all'interno del Sistema delle Autonomie locali. La professionalità e competenza multidisciplinare e flessibile sono tali da consentire ai segretari di affrontare qualunque altro incarico dirigenziale; pertanto, qualora non vi fosse l'interesse ad porre rimedio alle criticità del sistema, si attende un pronto intervento legislativo per garantire la mobilità in altre amministrazioni.

LE MISURE PER LA CARENZA DEI SEGRETARI

È pressoché certo che la carenza dei segretari nei piccoli enti è frutto della deliberata volontà di creare una situazione di emergenza da tamponare con soluzioni di comodo, volte a consentire l'accesso alla categoria senza il difficile e impegnativo percorso che sostengono ora i partecipanti al Corso Concorso.

Purtroppo il lavoro e le competenze dei segretari restano spesso sconosciuti alla generalità dei cittadini ed all'opinione pubblica, e solo gli amministratori più attenti riescono a valutare le complessità quotidiane che i segretari affrontano e l'impegno costante che questi devono dedicare al sistema delle autonomie per garantire servizi e funzionalità nel rispetto , ed a volta anzi anche a dispetto, delle norme. Solo questa limitata conoscenza può giustificare le proposte originali e fantasiose a cui diversi quotidiani hanno dato spazio in questi giorni.

Le proposte sotto riportate potranno essere agevolmente inserite nel ddl avente ad oggetto : *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale"* in discussione alla Camera dei Deputati con atto n. 1356, o in altro provvedimento legislativo di prossima approvazione.

Intervento normativo proposto	Relazione
DISPOSIZIONI PER FRONTEGGIARE LA CARENZA DI SEGRETARI COMUNALI ART. <i>Iscrizione provvisoria all'albo dei segretari</i>	La grave carenza di segretari comunali che affligge i piccoli enti non è certamente



comunali e provinciali

*“1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle rilevanti carenze di organico esistenti in conformità con i principi costituzionali di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione e **fino al 31.12.2021**, il Ministero dell'Interno autorizza gli idonei non ammessi al corso di cui all'art. 13 comma 6 del DPR 465/1997 risultanti dalle graduatorie COA III, COA IV e COA V, nonché quelli risultanti dal Corso Concorso COA VI in fase di svolgimento, ad iscriversi provvisoriamente all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali nella prima fascia professionale. L'iscrizione provvisoria viene operata nei limiti del numero programmato di iscrizione all'albo. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni del dpr 465/97.*

2. I sindaci possono individuare gli iscritti all'albo a titolo transitorio ai sensi del comma 1, quali segretari comunali fuori ruolo (a tempo determinato) delle sedi vacanti di quarta classe (comuni fino a 3.000 abitanti); l'assegnazione e la successiva nomina vengono disposte per un anno, prorogabile di ulteriori due.

3. Il corso per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art.17 co,77 della legge 127/97 e in esecuzione del bando COA6, si svolge nei successivi 12 mesi con una frequenza di una settimana al mese e ad esso sono ammessi gli idonei delle graduatorie dei Coa3, Coa4 e Coa5 che abbiano assunto servizio a tempo determinato ai sensi del comma precedente entro 90 gg dall'iscrizione nella sezione dell'albo. In caso di iscrizione in più sezioni, il termine di 90 gg decorre dall'ultima domanda presentata, entro 30 gg dall'entrata in vigore della presente norma.

4. Durante il servizio svolto con contratto a tempo determinato i funzionari sono affiancati da un segretario comunale di un comune limitrofo in servizio da almeno 5 anni che svolge attività di tutoring e supporto con le modalità operative che saranno individuate dal Consiglio direttivo.

imprevista e neanche di facile soluzione. I tempi degli ultimi corsi concorso si sono rivelati talvolta esasperanti (il concorso più lungo della storia d'Italia, è stato battezzato da talune testate giornalistiche. Se questo è vero, ciò non significa che non si possa trovare una soluzione perfettamente coerente con il quadro normativo per tamponare l'emergenza.

Poiché il corso concorso si articola in una serie di prove selettive (una preselettiva, tre prove scritte, una prova orale) che portano all'ammissione al corso di durata di un anno, la soluzione che proponiamo prevede di immettere provvisoriamente nell'albo gli idonei di questa procedura selettiva e consentire l'accesso alla carriera affiancati da un segretario tutor che possa agevolare i primi passi dei vincitori del concorso.

Si propone pertanto di adottare delle misure aventi carattere di urgenza con tempistiche di attuazione relativamente breve, basandosi essenzialmente sul riconoscimento dell'idoneità conseguita a livello concorsuale proprio nelle edizioni precedenti e in fase di svolgimento del Corso-Concorso per l'abilitazione alla figura di segretario comunale (di seguito COA III, IV, V e VI bandito all'inizio dell'anno), nonché delle professionalità acquisite nell'ambito della pubblica amministrazione, soprattutto categorie alle quali si accede mediante laurea (Istruttore Direttivo, Funzionario e anche Dirigente). In particolare la norma proposta prevede lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non ammessi alla frequentazione del corso relativi alle procedure COA III, COA IV e COA V, nonché per quelli risultanti dalla procedura in fase di svolgimento COA VI, organizzando contestualmente il corso ai fini dell'ottenimento dell'abilitazione da parte



<p>5. Per il periodo di durata della nomina di cui al comma 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni da parte delle Amministrazioni di provenienza.</p> <p>6. Il mancato superamento della prova finale del corso per l'abilitazione, ovvero la mancata partecipazione al corso o al un numero di giornate richiesto per essere ammessi alla prova finale, comporta la decadenza dall'incarico e la cancellazione dall'albo.</p> <p>7. Una volta superata la prova finale del corso concorso, i vincitori del corso concorso vengono iscritti definitivamente all'albo e nella sezione della regione in cui prestano servizio e vengono assegnati per la nomina in ruolo nella sede di segreteria in cui prestano servizio a tempo determinato.</p> <p>8. I vincitori del corso concorso sono tenuti a permanere nella sezione regionale di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.</p>	<p>della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, così come previsto dall'art. 98 commi 4 e 5 del TUEL., previo sostenimento della prova finale, da svolgersi gradualmente senza impattare sulla funzionalità dei servizi</p> <p>In merito a tale soluzione, occorre evidenziare che già in passato tale corso (di mesi 9, come previsto dal DPR 465/1997) era stato previsto a favore degli idonei non ammessi al corso del COA III sulla base di specifiche Delibere dell'ex Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali (AGES) adottate in attuazione, a sua volta, degli ordini del giorno assunti, a suo tempo, dalla Camera dei Deputati (9/3118/1, 9/3118/13 e 9/3118/24) nella seduta del 29 giugno 2010.</p>
<p>Art. Classificazione delle sedi di segreteria</p> <p>All'art.10 del DPR 465/97 sono aggiunti i commi 1 bis ed 1 ter :</p> <p>"1 bis - La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati.</p> <p>Su base territoriale, con apposito contratto integrativo, saranno individuati eventuali limiti numerici e demografici alle sedi di segreteria convenzionande.</p> <p>1 ter - I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore</p>	<p>Il regime giuridico delle convenzioni di segreteria da sempre utilizzato è stato stravolto dall'intervento del Ministero dell'Interno che, con la circolare n.485 del 24 marzo 2015, ha ribaltato il criterio di classificazione delle sedi di segreteria convenzionata.</p> <p>Storicamente la sede di segreteria convenzionata (prima del 1990 consorziata) è stata classificata sulla base della sommatoria degli abitanti; improvvisamente ed alla luce di non meglio precisati "recenti sviluppi interpretativi", il ministero ha cambiato orientamento e disposto che la classificazione della sede segua il comune capofila. Da ciò la conseguenza che, accorpando più enti di diversa complessità organizzativa, al segretario spetterà la retribuzione corrispondente all'ente individuato "allo</p>



	<p>scopo" come capofila, anche se per assurdo il più piccolo.</p> <p>Questa situazione determina una sproporzione tra la retribuzione percepita dal segretario e la complessità organizzativa che questi si trova ad affrontare, della cui costituzionalità si potrebbe anche dubitare alla luce dell'art.36.</p> <p>Ripristinare il criterio della sommatoria consentirebbe di riconoscere ai segretari che operano in sede convenzionata un trattamento economico correlato alla complessità dell'organizzazione che devono presidiare.</p> <p>L'emendamento non comporterà maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli enti locali, nella stipula delle convenzioni, dovranno comunque rispettare i limiti alla spesa di personale fissati dalle diverse norme di legge e pertanto la maggiore spesa sarà ripartita tra più enti che, a fronte di una retribuzione adeguata alla complessità organizzativa di più enti, potranno trovare segretari comunali disponibili ad accettare un carico di lavoro più impegnativo.</p> <p>Sarebbe conseguentemente auspicabile elevare a 5.000 abitanti la fascia demografica delle sedi di segreteria di accesso alla carriera, posto che l'attuale limite di 3.000 abitanti è ormai anacronistico.</p>
<p>Art. .. Disposizioni per agevolare la nomina dei segretari comunali nei piccoli comuni</p> <p>1. All'Art.11 comma 7 del DPR 465/1997 le parole <i>"qualora sia stato collocato in disponibilità"</i> sono soppresse.</p>	<p>Posto che spetta al sindaco il potere di nomina del segretario e che la differenza retributiva che sussiste tra segretari di classe quarta e terza può avere un effetto nullo sul bilancio dell'ente, per effetto delle</p>



	<p>diverse articolazioni orarie che può avere il convenzionamento, la soppressione del vincolo consente maggiore flessibilità nell'utilizzo dei segretari e quindi anche i sindaci dei comuni di classe 4 potranno nominare segretari di fascia superiore.</p>
<p>2. All'art.14 comma 1 del DPR 465/1997 le parole <i>"fino all'introduzione di una diversa disciplina"</i> sono soppresse.</p> <p>3. All'art.14 del DPR 465/199 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente 1 bis: <i>"L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C"</i></p>	<p>La soppressione del periodo ha l'obiettivo di abrogare con effetto immediato la disciplina del C.C.N.L. laddove impone che l'accesso alle sedi di classe terza sia preceduta dalla frequenza del corso di abilitazione, che resta invece necessario per accedere alle sedi con più di 10.000 abitanti. Anche questa modifica normativa mira a garantire maggiore flessibilità nella gestione delle sedi di segreteria, senza peraltro penalizzare la professionalità dei segretari. Si ritiene infatti che la complessità organizzativa delle sedi con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sia sostanzialmente omogenea e che solo oltre tale soglia demografica sia necessaria un adeguato percorso di formazione professionale.</p>
<p>Art... Rimborso spese viaggio per incarichi a scavalco <i>L'art. 6, comma 12, della legge 122/2010 non trova applicazione per gli incarichi di reggenza a scavalco nelle sedi di segreteria nei comuni di fascia demografica fino a 3.000 abitanti.</i></p>	<p>Giacché per l'attribuzione degli incarichi di reggenza e supplenza non vi è l'obbligo della corrispondenza tra la fascia del segretario e la classe della sede, al fine di accrescere la disponibilità dei segretari titolari di sede ad accettare incarichi di reggenza a scavalco anche in comuni geograficamente svantaggiati, bisognerebbe ammettere il rimborso delle spese di viaggio ai segretari che utilizzano il mezzo proprio. Il sistema dei trasporti pubblici rende pressoché impossibile accedere alle sedi senza l'utilizzo del mezzo proprio.</p>



<p>Art. XX Concorso per l'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo dei segretari comunali e provinciali</p> <p><i>1. Al fine di sopperire con urgenza alla attuale carenza di Segretari iscritti all'Albo rispetto al fabbisogno, il Ministero dell'Interno è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'albo di cui all'art. 13 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, un concorso per titoli ed esami per l'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo.</i></p> <p><i>2. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.</i></p> <p><i>3. Il bando individua preventivamente gli albi regionali, esclusivamente fra quelli interessati dagli eventi sismici e di cui al D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in L. L. 15 dicembre 2016, n. 229 e quelli nei quali la carenza di segretari sia proporzionalmente più elevata, ai quali è assegnato l'intero contingente, prevedendo altresì l'obbligo di permanenza in tali albi per un periodo non inferiore a 3 anni decorrenti dalla prima presa di servizio</i></p> <p><i>4. Fatto salvo quanto diversamente disciplinato ai commi precedenti, al concorso si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 13 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465."</i></p>	<p>La proposta, che è stata formulata da Unscp e Cgil, nel corso di riunione congiunta presso l'Albo Regionale nel marzo u.s., in merito alla possibilità di una modifica normativa per consentire l'accesso alla carriera con un concorso pubblico di livello dirigenziale, ha trovato la condivisione di questo sindacato a condizione, essenziale e imprescindibile, che i criteri di accesso siano gli stessi previsti per l'accesso alla dirigenza, e ciò perché solo procedure severe e selettive possono assicurare l'individuazione delle migliori professionalità.</p> <p>La proposta è calibrata in modo da garantire il massimo rigore e la migliore qualificazione professionale pur nella sensibile riduzione dei tempi rispetto alle procedure ordinarie, mutuando le regole per il reclutamento dei dirigenti, definite dall'art. 28 del D.Lgs 165/2001, il quale testualmente prevede che: "Art. 28 - Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione." In attuazione di tale norma il D.P.R. 70/2013 disciplina sia le modalità di reclutamento mediante corso-concorso che quelle mediante concorso, prevedendo per questa seconda fattispecie che "Al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p><i>di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea" (art. 7 comma 1)</i></p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si ritiene necessario, in relazione alla proposta di legge n. 1356 /2019 Camera dei Deputati - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale- di proporre i seguenti emendamenti :

<p>L'art.14 - Dirigenza apicale nei comuni - è soppresso</p>	<p>L'innovazione che si intenderebbe introdurre negli enti individuati dalla proposta di legge, lungi dal semplificare e "liberare i sindaci", esporrebbe gli enti ad uno squilibrio organizzativo dell'apparato amministrativo che, invece, proprio in relazione alla maggiore fascia demografica, necessitano di una figura che possa vantare una solida preparazione giuridica, una formazione pluridisciplinare e soprattutto un selettivo percorso di accesso al pubblico impiego.</p> <p>D'altro canto l'art 108 del D.lgs. 267/2000 garantisce al Sindaco e al Presidente della Provincia un'ampia discrezionalità nella scelta del Direttore generale, prescindendo anche da specifici requisiti di professionalità e competenza in materia di enti locali. Sembra dunque alquanto azzardato privare gli enti anche di una figura specificatamente qualificata e selezionata attraverso un rigoroso sistema</p>
------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	selettivo quale il segretario comunale. Il risultato più evidente sarebbe un annullamento del principio di separazione tra politica e gestione, con fondati dubbi di legittimità costituzionale della norma.
<p>L'art.18 – Utilizzo temporaneo di segretari comunali collocati in disponibilità - è sostituito dal seguente :</p> <p>Dopo il comma 2 dell'articolo 271 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:</p> <p>« 2-bis. I segretari comunali collocati in disponibilità possono essere distaccati, a tempo pieno o parziale, presso le Province di residenza ed essere autorizzati a prestare la loro collaborazione in favore di tale ente per costituire un nucleo di assistenza per i comuni fino a 5.000 abitanti. I segretari comunali distaccati ai sensi del primo periodo mantengono la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico, a cui provvede il Ministero dell'interno. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 101 è sospeso per l'intera durata del distacco »</p>	<p>È certamente più funzionale e coerente con le finalità istituzionali degli enti , prevedere che sia la Provincia a poter costituire un nucleo di assistenza per i comuni fino a 5.000 abitanti , laddove possa utilizzare i segretari collocati in disponibilità. Questa soluzione sarebbe perfettamente in linea con le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali che alle province competono ai sensi del comma 85 della Legge 56/2014. E sebbene sarebbe auspicabile quanto prima una profonda e tempestiva revisione di tale legge , si ritiene che le competenze delle province a supporto degli enti locali debbano essere mantenute e, laddove possibile, valorizzate.</p>

Infine, con riferimento alla situazione di carenza dei segretari comunali , si ritiene opportuno segnalare un intervento già illustrato con vari documenti sindacali :

Intervento normativo proposto	Relazione
<p>Art. Decadenza dall'albo dei segretari comunali</p> <p>All'art.13 del DPR 465/1997 è inserito dopo il comma 10 il seguente comma 11:</p> <p><i>“11.La mancata assunzione in servizio entro i tre anni dall'iscrizione all'albo comporta la decadenza dello stesso. In sede di prima applicazione la decadenza degli iscritti all'albo è disposta previa comunicazione di avvio del procedimento da parte della sezione regionale dell'albo e assegnazione di un termine massimo di sei mesi decorso il quale viene adottato il decreto di decadenza “</i></p>	<p>Sono attualmente presenti nell'albo 643 iscritti che, pur avendo superato da tempo il corso-concorso, non hanno mai assunto servizio. È evidente che la circostanza si sia determinata per l'assenza di interesse degli iscritti e non certo per la mancanza di opportunità. Introdurre un termine di decadenza potrebbe indurre chi non abbia finora trovato il coraggio di intraprendere la</p>



	<p>professione, a farlo. Resta comunque l'anomalia di pagare una borsa di studio per una formazione che poi resta poi sprecaata.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORRE FINE ALLA GESTIONE PROVVISORIA DELL'ALBO

Allo scopo di porre fine ad una gestione provvisoria che si trascina ormai da 10 anni si propone di istituire a regime una direzione generale che provveda alla corretta gestione dell'albo dei segretari comunali con il necessario coinvolgimento dei rappresentanti della categoria. Si ritiene imprescindibile infatti che chi gestisce l'albo possa comprendere le specificità della professione e dei contesti in cui si opera e possa intervenire ed incidere sulle situazioni critiche che troppo spesso vengono lasciate ad incancrenirsi .

Intervento normativo proposto	
<p><i>1. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e salvo quanto previsto dalla presente legge, viene modificata la disciplina contenuta del DPR 465/97 con la previsione di una Direzione centrale presso il Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno preposta alla gestione dei segretari comunali, che succede a titolo generale ed esclusivo alla ex-AGES in compiti e funzioni.</i></p> <p><i>Il regolamento dovrà conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi :</i></p> <p><i>A) Alla Direzione é preposto un Direttore Generale individuato tra i Prefetti o i Dirigenti generali, e ad essa sono assegnati inoltre un Vice Direttore, due Segretari Comunali iscritti all'Albo Nazionale ed un rappresentante delle autonomie individuato con specifico provvedimento dalle Associazioni nazionali Anci ed UPI. Gli incarichi si rinnovano con cadenza quinquennale. Nel caso dei Segretari Comunali e del rappresentante delle autonomie locali</i></p>	



<p><i>sono rinnovabili per una sola volta.</i></p> <p><i>B) La Direzione svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero, nelle materie di seguito indicate:</i></p> <p><i>a) Amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di coordinamento delle attività delle sezioni regionali presenti sul territorio;</i></p> <p><i>b) Organizzazione e Funzionamento delle Sezioni Regionali;</i></p> <p><i>c) Attività di collaborazione con gli enti locali</i></p> <p><i>d) Gestione e vigilanza dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;</i></p> <p><i>e) Controllo sulle attività di competenza del personale assegnato;</i></p> <p><i>f) Impulso e vigilanza sulle norme che disciplinano la copertura delle sedi di segreteria ;</i></p> <p><i>C) Le sezioni regionali, istituite presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, provvedono all'esercizio unitario delle funzioni logistico-strumentali dell'organizzazione periferica della Direzione Centrale. Esse succedono a titolo generale ed esclusivo alle sezioni regionali della ex-AGES. Alla gestione partecipano con funzioni consultive due Segretari comunali e due rappresentanti delle Associazioni regionali di riferimento ANCI ed UPI .</i></p> <p><i>D) revisione dei criteri di accesso all'albo dei segretari attraverso procedure selettive in linea con quanto previsto dall'art.7 del DPR 16 aprile 2013, n. 70.</i></p> <p><i>Per quanto non previsto deve intendere confermata la disciplina contenuta nel DPR 465/97.</i></p>	

RIEQUILIBRIO DELLE RETRIBUZIONI DEI SEGRETARI

Come già osservato nel primo periodo della presente lettera il trattamento economico dei segretari comunali ha subito, nel periodo di blocco della contrattazione, numerosi e svariati interventi che lo hanno rideterminato sensibilmente in riduzione, tanto nella fascia di accesso corrispondente ai piccoli comuni, che negli enti di maggiori dimensioni .

Questa situazione emerge in tutta la sua criticità nella tabella riportata al § 3 dell'Atto di



indirizzo per il rinnovo contrattuale 2016-2018 relativa alla dirigenza dell'Area delle Funzioni locali. Difatti le risorse ivi stanziare, pari al 3,48% del monte salari, sono assolutamente insufficienti a determinare un allineamento delle retribuzioni dei Segretari analogo a quello della restante dirigenza .

Si rende pertanto necessario trovare una soluzione per un fondamentale principio di uguaglianza e per porre rimedio alle assurdità di un regime in cui , nei piccoli enti il segretario tuttora si trova a guadagnare di meno di un funzionario amministrativo titolare di posizione , e nei grandi enti vede ridursi il proprio trattamento economico rispetto agli scalini già percorsi per arrivare ai vertici della carriera, ma anche rispetto ai dirigenti di massimo livello che è chiamato a coordinare.

- ✓ Una strada da percorrere può essere quella di agire normativamente sui valori delle retribuzioni di posizione dei segretari adeguandoli agli stessi valori della dirigenza delle funzioni locali , con estensione anche della disciplina contrattuale di cui al comma 5 dell'art.27 del CCNL 23/12/1999 CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999 che dispone che Gli enti del comparto , con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione indicato nel comma 2.
- ✓ In alternativa una possibile soluzione potrebbe essere quella di abrogare l'art.4 comma 26 della Legge n.183/2011 che ha imposto una lettura restrittiva del meccanismo di allineamento stipendiale dell'art.41 comma 5 del CCNL del 16 maggio 2001.
- ✓ Una ulteriore strada da percorrere sarebbe anche quella di rivedere la norma che ha abolito i diritti di rogito per i segretari che operano negli enti con la dirigenza (art.10 DL90/2014 conv.L.114/2014). Si fa rilevare del resto che , al pari di altri emolumenti spettanti al personale , si tratta di risorse autonome e predeterminate del bilancio,eterofinanziatee diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all'erogazione di compensi accessori. Conseguentemente , seguendo analogo ragionamento seguito dalla Corte dei Conti per altre voci economiche (incentivi art.113 codice dei contratti) possono essere riconosciute pro quota ai Segretari comunali confluendo in apposito fondo non soggetto ai vincoli posti al complessivo trattamento accessorio dell'art.23 e neanche a quelli posti alle risorse ordinarie della contrattazione collettiva nazionale.

Auspichiamo siano comprese anche le ragioni che ci spingono a portare avanti le nostre proposte e che vanno nella direzione di rafforzare il sistema delle autonomie locali.

Addì, 11 novembre 2019

**il Segretario del Dipartimento Segretari
di FEDIR**

Maria Concetta Giardina

Il Segretario Generale

Elisa Petrone



